



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 04/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PERLA PIETRO, Presidente
IANNACONE CIRO, Relatore
DEL ROSARIO ETTORE, Giudice

in data 04/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 222/2023 depositato il 24/05/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

Rappresentato da

[REDACTED]

Rappresentante difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto N.21 65100 Pescara PE

elettivamente domiciliato presso dp.pescara@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Pescara - Via D'Annunzio N. 91 65100 Pescara PE

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenzia riscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [REDACTED] IRAP 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto la società [REDACTED] srl impugnava la cartella di pagamento n. [REDACTED] per complessivi € 23.213,14 per IRAP anno di imposta 2017, contro Agenzia-Entrate Riscossione e Agenzia-Entrate di Pescara.

La su menzionata cartella deriva da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/1973, dichiarazione IRAP/2018 anno di imposta 2017 presentata dalla società [REDACTED] srl incorporata da [REDACTED] srl che subentrava nei rapporti attivi e passivi. Deduceva la violazione dell'art. 26 del DPR n. 602/1973; dell'art. 60 del DPR n. 600/1973; del DPR n. 68/2005; dell'art. 16 ter del DL n. 179 del 2012; dell'art. 57-bis del Dlgs n. 82 del 2005. Rilevava l'inesistenza della cartella di pagamento notificata da ADER, poiché notificata da indirizzo PEC, noreply.abruzzo.ipol@pec.agenzia riscossione.gov.it, non risultante nei pubblici registri IPA, INI-PEC, ReGIndE e Registro PP.AA. Unici registri utilizzabili per effettuare notifiche telematiche che assicurano la sicurezza e la trasparenza della procedura. Avendo l'Agenzia erroneamente inserita la ricorrente tra i soggetti di cui al Dlgs. 446/97, art. 6, comma 9, eccepiva l'indebita applicazione dell'aliquota IRAP maggiorata 5,57% relativamente alla dichiarazione IRAP 2018, anno di imposta 2017, anziché l'aliquota base 4,82%. Concludeva per l'annullamento della cartella.

L'Agenzia-Entrate di Pescara con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte ricorrente e chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cartella impugnata è stata notificata in data 2/12/2022, l'indirizzo PEC di notifica risulta nel registro IPA inserita il 2/09/2022 e, quindi, prima della notifica. Ancor più la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica, modalità di partecipazione dell'atto, consentita ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 26, comma 2, Dpr 602/73 e del richiamato art. 60, comma 7, Dpr 600/73. Pertanto in tema di notificazione degli atti, mentre dispone che l'indirizzo PEC del destinatario debba risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, nulla prevede quanto alla casella del mittente. Inoltre, nessuna norma prevede la nullità della notificazione, laddove questa sia eseguita tramite una casella PEC non censita nei pubblici registri. (CGT di 1° grado di Milano Sent. 869/2/2023 ed altre tra cui la CTP Foggia Sent. 447/2/2020, CTR Roma Sent. 2138/6/2020). La notifica è comunque valida quando il ricorrente, come nel caso di specie, è stato in grado di difendersi (CGT di Nuoto n. 80/01/2023 del 14 Aprile 2023) ed, è stato in grado di "svolgere compiutamente le proprie difese" e che l'eventuale nullità (non ricorrendo, invero in alcuna ipotesi di inesistenza) sarebbe in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo, ex articolo 156 c.p.c. (Cass. n. 6015/2023, Cass. n. 982/2023 e Cass. n. 1702/2023). Notifica valida anche quando sia possibile verificare l'indirizzo PEC del mittente (CGT Reggio Emilia n. 14/01/2023 del 6 Febbraio e CGT della Lombardia n. 5172 del 21 dicembre 2022). La notifica non è requisito di legittimità ma mera condizione di efficacia dell'atto, se il contribuente propone ricorso, dimostrando di aver avuto effettiva conoscenza del contenuto, l'irregolarità, nullità o inesistenza della notifica è superata. (Cass. 2479/2020). La notifica avvenuta

utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'oggetto (Sezioni Unite 18 Maggio 2022, n. 15979). Dalla documentazione in atti, la dichiarazione IRAP 2018 trasmessa all'Agenzia-Entrate da ████████ srl, identificativo dichiarazione 10551623926 del 29/10/2018 e, la stessa società che nel quadro IC si identifica con il codice 7 "Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, Dlgs 446/97, art. 6, comma 9", per cui l'aliquota applicabile è 5,57%.

Per le esposte considerazioni il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.500,00, oltre accessori come per legge ove dovuti.

Pescara 4/03/2025